



LA RIFORMA DELLO SPORT

I contenuti della Riforma

Avv. Giancarlo Guarino

Studio Perciballi Scalas

Settembre 2023



DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI -
RAS (Registro nazionale delle attività
sportive dilettantistiche)



ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

DISCIPLINA - art.7 D.Lgs. 36/2021

- Denominazione
- Oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese** la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- Assenza dei fini di lucro
- Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione
- Modalità di scioglimento
- Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento



ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

- Per ASD/SSD iscritte anche al Runtis in qualità di ETS non è richiesto il requisito dello svolgimento dell'attività sportiva in via principale
- Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del CC riguardanti lo statuto e a forma societaria adottata Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

LA MANCATA CONFORMITA' DELLO STATUTO RENDE INNAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL RAS E COMPORTA LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO PER GLI ENTI GIA' ISCRITTI N CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO ENTRO IL 31/12/2023

ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO se le modifiche hanno il solo scopo di adeguare gli statuti alla normativa



ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

- Le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali
- proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri

IL MANCATO RISPETTO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI DEI CRITERI FISSATI COMPORTA LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL RAS



RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

- Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6



ISCRIZIONE E PERMANENZA AL RAS

- Le associazioni presentano domanda di iscrizione al Dipartimento per lo Sport per il tramite della FSN o EPS di appartenenza
- Conformità degli statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021
- Possibilità di ottenere la personalità giuridica
- Non sarà più necessario presentare il modello EAS
- Confermato regime L.398/91 (solo per chi non è iscritto anche al Runts)



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO





SANATORIA

ART. 35 COMMA 8 QUARTER D. LGS 36/2021

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”

Dal 1 luglio 2023 **NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico potrà essere inquadrato o come:

VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.



LAVORATORE

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività svolta.

**LAVORATORE
SPORTIVO
AUTONOMO**

**SPORTIVO
DIPENDENTE**

**CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE**





I VOLONTARI

- Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità dei volontari. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- Le **prestazioni sportive dei volontari** di cui al comma 1 **non sono retribuite in alcun modo** nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive **possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- Le **prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario,**
- **Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.** Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 - Il correttivo bis ha introdotto il riconoscimento di un **rimborso forfettario** dietro presentazione di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 **purché non sia superato l'importo di euro 150 mensili** e l'organo sociale di riferimento deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso



I VOLONTARI – sintesi delle caratteristiche

- Nessun tipo di retribuzione
- Riconoscimento delle spese documentate per trasferte fuori comune di residenza
- Possibilità di riconoscere rimborso forfettario con limite 150 euro mensili e delibera organo sociale su tipologia attività
- Incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto lavorativo con il committente
- Assicurazione per la responsabilità civile

LAVORATORE SPORTIVO

E' LAVORATORE
SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore tecnico

Direttore sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

NON E' LAVORATORE SPORTIVO

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Custodi

Addetti alle pulizie

Giardinieri

Addetti al Marketing e comunicazione i

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti delle singole Federazioni

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali .

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO SPORTIVO

LAVORO
SUBORDINATO

LAVORO
AUTONOMO

COLLABORAZIONE
COORDINATA E
CONTINUATIVA

CO.CO.CO. SPORTIVA - PRESUNZIONE LAVORO AUTONOMO

Concetto di presunzione: l'onere della prova grava sul soggetto che intende farla valere

- **Durata** delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non superiore le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
- **Prestazioni** oggetto del contratto **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti tecnici FSN, DSA e EPS
- E' possibile una co.co.co. sportiva superiore alle 24 ore settimanali ma viene meno la «presunzione di lavoro autonomo». E' fondamentale che i tecnici predispongano un programma tecnico sottoposto al Consiglio Direttivo dell'asd/ssd da quest'ultimo approvato tenendo conto della disponibilità degli impianti e dei tesserati



**TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE E FISCALE
DEL LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO**

IN SINTESI

Fino a 5.000 euro
esenzione da IRPEF e INPS

da 5001 a 15.000
si versano (solo) i
contributi INPS, legge
335/95

superati i 15.000 si
pagano sia i contributi Inps
che l'irpef, con le aliquote
ordinarie e relative
addizionali



TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Il trattamento pensionistico del lavoro sportivo è regolamentato dall'art. 35 del decreto legislativo 36/2021 che tratta di:

Fondo pensione lavoratori sportivi FPLS	Lavoratori Dipendenti	AREA DILETTANTISMO E PROFESSIONISMO
Gestione separata INPS di cui all' art. 2, comma 26 della L. 335/1995	Collaborazioni Coordinate e continuative Prestazioni di Lavoro Autonomo	AREA DILETTANTISMO



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**



TRATTAMENTO ASSISTENZIALE

I contributi assistenziali (c.d. minori) **si calcolano integralmente** sulla parte eccedente € 5.000,00.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- malattia,
- degenza ospedaliera,
- maternità,
- congedo parentale,
- assegno per il nucleo familiare (assegno universale),
- disoccupazione

ESEMPIO DI CALCOLO

- **Esempio 25% + 2,03% :**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

- **Esempio 24%:**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)



CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASD E SSD

Il correttivo bis ha introdotto i commi 8sexies-8undecies che disciplinano il riconoscimento di un **contributo nella misura a pari alle somme per oneri previdenziali sostenuti per i mesi da luglio a novembre 2023** a carico delle associazione e società sportive che nel precedente esercizio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo



TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione

Esempio: compenso di € 25.000,00 imposte da pagare solo su € 10.000,00

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

IL LIMITE DI NON IMPONIBILITA' DI € 10.000,00 PREVISTO NELL'ART. 69 DEL TUIR VIENE AUMENTATO CON IL DECRETO CORRETTIVO AD € 15.000,00.



TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO Chiarimento della franchigia per l'anno 2023

Art.51 co. 1 bis

L'attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il Milleproroghe dal 2023 di € 15.000,00, fermo restando che i compensi erogati ai sensi dell'art. 67 lett.m) la non imponibilità resta ad € 10.000,00. Pertanto, complessivamente, non si potrà, nel 2023, superare € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».



TRATTAMENTO ASSICURATIVO





ASSICURAZIONE INFORTUNI INAIL

Lavoratori sportivi, quali tesserati esclusi dalla base imponibile Inail.

In attesa dei decreti attuativi pe verificare se necessario un ampliamento della copertura assicurativa legata al tesseramento a cura della Federazione affiliante



PREMI



PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare premi ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- decorrenza 1/07/2023 – non sono state disposte moratorie
- non si cumulano con i compensi sportivi;
- non sono considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti al momento dell'erogazione ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

E POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI PURCHE' ATLETI E TECNICI



LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI





CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

I collaboratori di segreteria e affini **non sono lavoratori sportivi (mansione esclusa dall'art 25)**

- Se dipendenti non applicano contratto sportivo art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
- Se co.co.co non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi
- Non possono beneficiare delle **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo Sport.

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'**area del dilettantismo**:

- l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00
- riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.



I DIRETTORI DI GARA





Nel Correttivo bis sono intervenute delle modifiche riferite ai Direttori di Gara


Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, che operano come lavoratori sportivi nel settore dilettantistico sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Le comunicazioni al centro per l'impiego, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, anche per le proprie affiliate, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività l'iscrizione nel libro unico del lavoro, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.



REGISTRO NAZIONALE DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE:
ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI
CONNESSE AL LAVORO SPORTIVO





**ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI**

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SOGGETTO	SCADENZA
<p><u>Comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro</u></p>	<p>Possibilità di effettuare la comunicazione tramite il Registro ove è presente la funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego</p>	<p>Co.co.co. sportivi</p>	<p>30mo giorno del mese successivo l'inizio del rapporto</p>
		<p>Direttori di Gara – indipendentemente dalla qualifica indicata nei regolamenti della disciplina sportiva di riferimento</p>	<p>Comunicazione con cadenza trimestrale</p> <p>Designazione entro 10 giorni dalla manifestazione</p> <p>In attesa di sviluppo della piattaforma RAS</p>



**ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI**


ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
<u>Comunicazione UNIEMENS all'Inps</u>	Prevista la possibilità per le asd di tale funzione nel Registro	Il Correttivo bis ha disposto la moratoria dei termini al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
Liquidazione contributi previdenziali	<p>Possibilità del calcolo dei contributi previdenziali eventualmente dovuti.</p> <p>E' inoltre prevista la funzione di aggiornamento del LUL (Libro unico del Lavoro).</p> <p>In caso di superamento della soglia di esenzione irpef (euro 15.000) è obbligatoria l'emissione del cedolino paga. Al momento non si prevede tale funzionalità sul Registro.</p>	<p>I contributi previdenziali eventualmente dovuti dovranno essere versati con F24 entro il 16 del mese successivo il pagamento.</p> <p>Il Correttivo bis ha disposto la moratoria dei termini al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023</p>



**FUNZIONI ALLO
STUDIO DEL
DIPARTIMENTO**



ADEMPIMENTO	FUNZIONALITA' ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO
Predisposizione modello F24	Possibilità di generarlo all'interno del Registro
Comunicazioni INAIL e autoliquidazione	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
Predisposizione Certificazione Unica	Generazione CU e predisposizione del file da trasmettere tramite intermediario

SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI - CENNI

- Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1.
- L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- **SI RICORDA CHE LA SICUREZZA DEI LUOGHI DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' SPORTIVA E' GIA' PREVISTA, NULLA E' VARIATO RISPETTO AL PASSATO**



MINORI E LAVORO SPORTIVO - CENNI

- Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
- La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e di successiva riaffiliazione





IRAP

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di euro 85.000,00, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



DIPENDENTI PUBBLICI

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza a titolo di volontariato.

Nel caso in cui operassero a titolo oneroso dovranno essere espressamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza e ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

CON IL CORRETTIVO BIS

Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

